

Statuto AIAF (Assemblea dei Soci del 25 gennaio 2017)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

- 1.1. L'Associazione è denominata **Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari**, in forma abbreviata **"AIAF"**.
- 1.2. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – SCOPI

- 2.1. L'Associazione non ha fine di lucro e persegue i seguenti scopi:
 - a) Promuovere e diffondere lo studio, la cultura e l'educazione per l'analisi finanziaria;
 - b) Valorizzare, sviluppare e tutelare l'esercizio da parte di propri soci delle seguenti professionalità:
 - b.1) analista e ricercatore finanziario;
 - b.2) gestore di patrimoni individuali e collettivi *"wealth manager"*;
 - b.3) consulente finanziario;
 - b.4) consulente in finanza d'impresa e valutatore di azienda;
 - b.5) ogni altra professione nella quale l'analisi finanziaria abbia un ruolo rilevante;
 - c) Contribuire alla trasparenza, ed efficienza dei mercati finanziari, tenuto conto di criteri e prassi internazionalmente riconosciute anche interagendo per il raggiungimento di tali finalità con Organismi, Enti ed Associazioni pubblici e privati.
- 2.2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione:
 - a) Opera per rappresentare i propri soci presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni nazionali ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, tutelare i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;
 - b) Sviluppa le relazioni dei propri soci tra loro e con i soggetti ai quali si rivolgono;
 - c) Si pone come punto di incontro dei propri soci, al fine di permettere loro di seguire l'evoluzione delle conoscenze in materia di analisi, cultura ed educazione finanziaria e di formulare adeguate proposte nelle sedi che riterrà opportune;
 - d) Contribuisce alla conoscenza e divulgazione delle professionalità esistenti nell'Associazione, facilitando il processo di comunicazione tra i soggetti interessati e promuove l'aggiornamento professionale dei soci anche con l'offerta di formazione continua periodica;
 - e) Organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, ricerche, studi, convegni e seminari e cura la pubblicazione di materiale formativo e informativo;
 - f) Promuove attività di formazione e di educazione finanziaria, direttamente ed attraverso la società controllata AIAF Formazione e Cultura S.r.l., proponendo ai soci ed a terzi appositi percorsi formativi per il conseguimento, anche in collaborazione con altri istituti, di Diplomi nazionali ed internazionali;
 - g) Agevola e contribuisce alla formazione e allo sviluppo professionale dei soci facilitando i rapporti tra essi;
 - h) Aderisce ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione e ne promuove l'avviamento e la collaborazione istituzionale;
 - i) Assume ogni altra iniziativa coerente con i suoi scopi.
- 2.3. L'Associazione persegue i suoi scopi in modo autonomo ed indipendente.

ARTICOLO 3 – SEDE

- 3.1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso Magenta n. 56.

ARTICOLO 4 – SOCI

- 4.1. I soci possono essere persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche od enti. Il numero dei soci è illimitato.

4.2. Categorie di soci

I soci AIAF si dividono nelle seguenti categorie:

- a) **Ordinari**: sono coloro che svolgono o hanno svolto le professioni di cui all'articolo 2.1.b) del presente Statuto;

- b) **Aggregati**: sono coloro che, pur avendo maturato esperienze nel campo dell'analisi finanziaria, stanno completando l'iter necessario ad acquisire i requisiti richiesti per diventare soci ordinari;
- c) **Onorari**: sono soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche di elevata responsabilità nella comunità economica e finanziaria o che nello svolgimento della propria attività professionale abbiano ottenuto particolari riconoscimenti o posizioni di prestigio, o che siano stati presidenti dell'AIAF;
- d) **Corporate**: sono enti, associazioni, imprese o gruppi di imprese non quotate interessate a sviluppare con AIAF sinergie di medio lungo periodo sulle tematiche dell'analisi finanziaria al fine di accrescere e aggiornare una corretta cultura finanziaria;
- e) **Sostenitori**: possono essere sia persone fisiche sia società di persone, associazioni professionali, altre associazioni od enti, riconosciuti o meno, fondazioni o persone giuridiche che abbiano come oggetto, attività, scopi o finalità analoghe, contigue, strumentali, accessorie o complementari con quelle dell'AIAF.

4.3. Diritti dei soci

- a) Ciascun socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto in assemblea;
- b) Tutti i soci possono partecipare ai Gruppi di lavoro dell'Associazione;
- c) Tutti i soci hanno diritto ad ottenere quei servizi indicati all'articolo 2 punto 2.2 del presente Statuto;
- d) Ciascun socio ordinario può rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, sino ad un massimo di cinque soci;
- e) I soci ordinari e i soci onorari possono essere eletti negli organi sociali di cui all'art. 6 commi 6.2 – 6.3 – 6.4 e alle cariche sociali di cui all'art. 7;
- f) Richiedere la convocazione dell'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 6.1.

4.4. Doveri dei soci

I soci *ordinari, aggregati, corporate e onorari* sono tenuti a:

- a) Partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione;
- b) Agire in conformità allo Statuto, ai Regolamenti, all'etica e alla deontologia professionale nonché ai principi sanciti nel Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea;
- c) Versare le quote associative fissate dall'Assemblea nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) Osservare le delibere degli Organi associativi volte a disciplinare le attività dell'Associazione.

I soci *sostenitori* sono tenuti a:

- a) Agire in conformità allo Statuto, ai Regolamenti, all'etica e alla deontologia professionale, nonché ai principi generali sanciti nel Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea per quanto ad essi applicabili;
- b) Versare le quote associative fissate dall'Assemblea nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

4.5. Criteri di ammissione

1.a) La qualifica di **socio ordinario** è attribuita di diritto a chi, dopo aver conseguito un percorso formativo AIAF, abbia ottenuto il relativo Diploma di merito AIAF o abbia conseguito il Diploma internazionale CIIA o il Diploma internazionale CIWM o abbia conseguito un altro Diploma internazionale riconosciuto equivalente dal Consiglio Direttivo. La nomina è formalizzata dal Consiglio Direttivo.

1.b) La qualifica di socio ordinario è altresì attribuibile al candidato che svolga le professioni indicate all'art. 2.1.b) ed abbia presentato titoli atti a comprovare la propria preparazione professionale e se del caso abbia sostenuto l'eventuale colloquio con la Commissione Ammissione. Il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione visto il parere obbligatorio della Commissione Ammissione.

2.a) La qualifica di **socio aggregato** è attribuita al candidato che svolga le professioni di cui all'art. 2.1.b) e che stia completando il proprio profilo professionale. Il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione visto il parere obbligatorio della Commissione Ammissione.

2.b) Il socio aggregato, entro i tre anni successivi alla sua ammissione, può, ricorrendone i requisiti e conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'Ammissione, essere nominato dal Consiglio Direttivo a socio ordinario su propria istanza o su decisione autonoma della Commissione Ammissione proposta al Consiglio Direttivo.

3.a) La qualifica di **socio onorario** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Proviviri.

3.b) I soci onorari sono soggetti a riconferma in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

3.c) I Past President dell'AIAF sono di diritto soci onorari e non sono soggetti alla riconferma di cui al precedente comma 3.b).

4) La qualifica di **socio sostenitore** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Proviviri.

5.a) La qualifica di **socio corporate** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Proviviri.

5.b) Il socio corporate può inserire all'interno dei Gruppi di lavoro dell'Associazione sino a 10 suoi collaboratori.

4.6. Cause e criteri di esclusione

1. La qualifica di **socio ordinario** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
 - a) Violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) L'interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
2. La qualifica di **socio aggregato** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
 - a) Violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) Ammissione tra i soci ordinari;
 - e) Decadenza dei termini per il passaggio a socio ordinario di cui al comma 4.5.2.b);
 - f) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
3. La qualifica di **socio onorario** si perde su delibera del Consiglio Direttivo per mancata conferma da parte del nuovo Consiglio Direttivo.
 - a) I Past President AIAF non sono soggetti a riconferma.
4. La qualifica a **socio sostenitore** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
 - a) Violazione delle norme statutarie e regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
5. La qualifica di **socio corporate** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
 - a) Violazione delle norme statutarie e regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione nei termini previsti della quota associativa;
 - d) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
6. Oltre che nei casi previsti nei precedenti commi la qualifica di socio si perde con delibera del Consiglio Direttivo motivata dal venir meno del requisito di onorabilità professionale e/o personale.
 - a) L'interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
7. Il Consiglio Direttivo, in luogo della perdita della qualifica di socio o di associato, può, con deliberazione motivata, decidere per la sospensione, indicandone i termini.
 - a) L'interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
8. Ogni socio è libero di ritirarsi dall'Associazione facendo pervenire alla segreteria una comunicazione scritta.

ARTICOLO 5 – QUOTE ASSOCIATIVE

L'assemblea dei soci determina le quote e le modalità d'iscrizione, le quote annue associative dovute dai soci ordinari, dai soci aggregati, dai soci sostenitori e dai soci corporate, fermo restando la facoltà dei soci sostenitori e dei soci corporate di versare spontaneamente quote maggiori, senza che ciò costituisca un obbligo per esercizi successivi, né presupposto di maggiori o diversi diritti associativi.

ARTICOLO 6 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- 6.1. Assemblea
- 6.2. Consiglio Direttivo
- 6.3. Collegio dei Revisori dei Conti
- 6.4. Collegio dei Probiviri

6.1. Assemblea

- a) L'Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari, aggregati, sostenitori e corporate in regola con il pagamento delle quote associative annuali nonché dai soci onorari. I soci ordinari e i soci onorari sono eleggibili negli organi sociali;
- b) Ciascun socio ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio;
- c) È ammesso il voto per corrispondenza per gli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio;
- d) L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'Assemblea approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- f) L'Assemblea determina le modalità e le quote d'iscrizione, le quote annue associative dovute dai soci ordinari, dai soci aggregati, nonché le quote annue associative dovute dai soci sostenitori e dai soci corporate, ferma restando la facoltà per i soci sostenitori e per i soci corporate di versare spontaneamente quote maggiori, senza che ciò costituisca un obbligo per esercizi successivi, né presupposto di maggiori o diversi diritti associativi;
- g) L'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto;
- h) L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- i) L'Assemblea delibera sulle modifiche al Regolamento di Ammissione, al Regolamento del Collegio dei Probiviri;
- j) L'Assemblea delibera sulle modifiche al Codice di Comportamento dei Soci AIAF;
- k) L'Assemblea delibera in merito a possibili adesioni o costituzioni di associazioni, organismi, enti e società di cui al secondo comma dell'art. 2;
- l) L'Assemblea delibera su qualunque materia proposta dal Consiglio Direttivo;
- m) L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo:
 - una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
 - quando ne ravvisa la necessità;
 - quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo (10%) dei soci con diritto di voto, tramite posta elettronica o via fax inviata al Presidente del Consiglio Direttivo ed in copia c/c al Segretario Generale. Questi devono darne comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione la medesima può essere disposta dal Collegio dei Probiviri e, ove questo non provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale;
- n) L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede legale, purché in Italia;
- o) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega;
- p) In deroga al comma precedente, le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese a maggioranza qualificata, espressa da almeno i tre quarti dei soci presenti, in proprio o per delega aventi diritto di voto;
- q) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente o in loro assenza da altro socio designato dall'Assemblea;
- r) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due o più Scrutatori;
- s) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega;
- t) L'Assemblea può anche essere tenuta - su decisione del Consiglio Direttivo - mediante teleconferenza che riunisca il luogo dell'Assemblea con le Sezioni istituite in località diverse dalla Sede. In tal caso il Presidente dell'Assemblea nominerà uno o più soci presso ogni Sezione con il compito di coordinare la partecipazione della Sezione ai lavori assembleari ed eventualmente due Scrutatori;
- u) Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione;
- v) Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate ai soci almeno cinquanta giorni prima dell'Assemblea;
- w) La convocazione dell'Assemblea (in prima e seconda convocazione) viene fatta per iscritto a mezzo lettera, telefax o a mezzo di posta elettronica, dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della riunione ed è firmata a nome del Consiglio, dal Presidente o, in caso di impossibilità, da chi ne fa le veci. Essa contiene l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno;
- x) Qualunque argomento viene incluso nell'ordine del giorno se richiesto da almeno il 10% più uno dei soci con diritto di voto, entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea. La relativa comunicazione va inviata via telefax o posta elettronica al Presidente del Consiglio Direttivo e in copia c/c al Segretario Generale.

6.2. Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da nove a quindici membri eletti dall'Assemblea. Possono farne parte sia i soci ordinari che i soci onorari.

-
2. Il Consiglio Direttivo uscente, sentito il Collegio dei Probiviri, comunicherà ai soci le modalità di elezione del Consiglio Direttivo, ivi compreso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che andrà a proporre all'Assemblea almeno cinquanta giorni prima della data dell'assemblea. Detto numero non potrà comunque superare i tredici componenti, avendo riguardo a quanto previsto per la tutela della minoranza dal successivo comma 5, lettere g) e h).
3. I Consiglieri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei tre mandati consecutivi si considera anche la partecipazione ad un periodo parziale del mandato triennale del Consiglio Direttivo da parte del Consigliere.
4. La carica di Consigliere non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell'Associazione.
5. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene con il concorso ed il controllo del Collegio dei Probiviri come segue:
- Entro i 40 giorni precedenti la data dell'Assemblea dovranno pervenire al Collegio dei Probiviri una o più liste formate da un capolista candidato alla Presidenza e da tanti candidati Consiglieri che unitamente al candidato alla Presidenza corrispondano al numero previsto per la composizione del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo uscente comunicato ai soci come dal precedente comma 6.2.2;
 - Ad ogni lista dovranno essere altresì unite le accettazioni di candidatura di tutti i candidati;
 - Le liste non complete o mancanti delle accettazioni di candidatura sono irricevibili. L'irricevibilità può essere sanata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di irricevibilità da parte del Collegio dei Probiviri al Capolista;
 - Ove le liste fossero più di una, i candidati non potranno presentarsi in più liste;
 - Il socio potrà esprimere il proprio voto contrassegnando la lista prescelta fermo restando che votando per la lista si voterà, come candidato Presidente, il capolista;
 - Salvo ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera h), alla lista che avrà ottenuto più indicazioni di voto verranno assegnati oltre al Presidente tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - Ove all'elezione del Consiglio Direttivo concorrano più liste, alla seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto dei voti validi in proprio o per delega andranno due Consiglieri: il capolista candidato Presidente e il primo candidato in ordine di lista;
 - Nel caso regolato dalla precedente lettera g) il numero dei membri del Consiglio Direttivo si intenderà automaticamente aumentato dall'Assemblea di due membri, avendo sempre riguardo a non superare il limite massimo previsto dal vigente Statuto.
6. Il Consiglio su proposta del Presidente nomina le altre cariche sociali ovvero nell'ambito dei suoi membri uno o due Vice Presidenti e il Tesoriere, e al di fuori dei suoi membri, nomina o conferma il Segretario Generale dell'Associazione che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.
7. Il Consiglio Direttivo a titolo indicativo e non esaustivo ha i seguenti poteri:
- E' munito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione e può delegare poteri di firma sui conti correnti dell'Associazione al Presidente, ai Vice Presidenti, al Tesoriere e al Segretario Generale stabilendone i limiti;
 - Approva il progetto di bilancio annuale predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, e lo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione e presenta ai soci per conoscenza il bilancio preventivo;
 - Convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e convoca altresì l'Assemblea entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta presentata da almeno un decimo (10%) dei soci ordinari tramite posta elettronica o via fax indirizzata al Presidente e in copia c/c al Segretario Generale;
 - Propone le modifiche allo Statuto, al Codice di Comportamento ed ai vari Regolamenti previsti dallo Statuto all'approvazione dell'Assemblea;
 - Nomina il Comitato Scientifico stabilendone le finalità e le funzioni;
 - Istituisce commissioni per lo studio di problemi e di specifiche aree tecniche di interesse dell'Associazione;
 - Nomina e revoca eventuali collaboratori e consulenti e assume il personale dipendente dell'Associazione fissandone qualifica e retribuzione tenendo conto dei compiti e delle funzioni assegnate.
8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, specificando i limiti della delega e la modalità di rendiconto. La delega deve risultare dal verbale di riunione del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente anche per video o teleconferenza. Le convocazioni sono fatte, dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, per iscritto, a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.
10. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, fatta pervenire al Presidente e al Segretario Generale tramite telefax o posta elettronica, da almeno due Consiglieri.
11. Se il Presidente o chi ne fa le veci reputa che ricorrano condizioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato tramite convocazione via email o telefonica con un preavviso di almeno due ore rispetto a quello previsto per la convocazione del Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, con valenza doppia per il voto del Presidente in caso di parità.
13. Nel caso che il numero dei Consiglieri venga a risultare inferiore a quello stabilito dall'Assemblea, il Consiglio stesso rimane in carica fino
-

a che non si verifichino le condizioni previste dal susseguente comma 14.

14. Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette l'intero Consiglio Direttivo decade. Entro cinquanta giorni il Collegio dei Probiviri dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Collegio dei Probiviri fisserà le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

15. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

16. Qualora il Consiglio Direttivo sia decaduto l'Associazione viene gestita dal Collegio dei Revisori con compiti di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

17. Il Presidente del Collegio dei Revisori ne assume la rappresentanza legale.

6.3. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ordinari e onorari, iscritti all'albo dei Revisori contabili, nominati dall'Assemblea. Il candidato con il maggiore numero di preferenze ne assume la Presidenza su designazione dell'Assemblea.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

3. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

4. E' incompatibile con la carica di Revisore la carica di Consigliere e di Proboviro.

5. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità amministrativa e finanziaria di gestione del Gruppo. Può richiedere trimestralmente la consistenza di cassa, l'ammontare dei conti correnti e l'esistenza ed il controvalore di titoli e valori di proprietà dell'Associazione e delle sue controllate. Il Collegio vigila sul patrimonio dell'Associazione.

6. Il Presidente del Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo che approva il Progetto di Bilancio annuale.

7. Il Collegio dei Revisori presenta la sua Relazione all'Assemblea annuale dei soci.

8. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori assume i poteri di gestione per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9. Il Presidente del Collegio assume la rappresentanza legale dell'Associazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

6.4. Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ordinari e onorari, nominati dall'Assemblea. Il candidato con il maggiore numero di preferenze ne assume la Presidenza su designazione dell'Assemblea.

2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

3. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

4. E' incompatibile con la carica di Proboviro la carica di Consigliere e di Revisore.

5. Il Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, formula pareri in tutti i casi previsti dal presente Statuto, in particolare in merito alla nomina di soci onorari, soci sostenitori e soci corporate ed esprime parere sulle proposte del Consiglio Direttivo all'Assemblea circa modifiche sullo Statuto, sul Codice di Comportamento e sui vari Regolamenti previsti dallo Statuto.

6. Il Collegio dei Probiviri svolge i compiti previsti per l'elezione del Consiglio Direttivo.

7. Sono demandate al Collegio dei Probiviri: le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, del Codice di Comportamento e dei vari Regolamenti, le controversie tra soci e quelle tra soci e gli Organi sociali.

8. Per svolgere le sue funzioni il Collegio può sentire le parti in causa, i membri degli altri Organi associativi e le cariche sociali.

9. Il Collegio dei Probiviri per le questioni di cui viene investito emana una decisione entro il termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie audizioni od accertamenti istruttori di particolare complessità, il Collegio è legittimato a deliberare una proroga del termine fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione motivata al proponente, alla controparte e al Segretario Generale.

10. La decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica alle controparti, ai membri del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale entro i termini stabiliti dal precedente comma. La decisione viene pubblicata in apposito spazio nella parte riservata del Portale dell'Associazione per sessanta giorni, alla scadenza del termine viene archiviata.

11. Nei casi previsti dall'articolo 4 dello Statuto, la decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica agli interessati, al Consiglio Direttivo e al Segretario Generale.

12. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, le modalità della proposizione delle istanze al Collegio dei Probiviri, dello svolgimento delle riunioni e delle deliberazioni dello stesso sono stabilite da un Regolamento predisposto dal Collegio dei Probiviri ed approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

13. Le decisioni assunte dal Collegio hanno validità verso tutti i soci, gli altri Organi associativi e verso le cariche sociali.

ARTICOLO 7 – CARICHE SOCIALI

7.1. Presidente e Vice Presidenti

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. La rappresentanza legale in sua vece passa al Vice Presidente con maggiore anzianità associativa ed in caso di sua assenza al Vice Presidente con minore anzianità associativa. Le eventuali azioni giudiziarie sono intentate o sostenute, a nome dell'Associazione, dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- b) Il Presidente o in sua assenza uno dei due Vice Presidenti ha il compito di coordinare l'attività dei membri del Consiglio Direttivo e di verificare l'attività del Segretario Generale;
- c) Il Presidente o in sua assenza i Vice Presidenti o altri soggetti espressamente delegati hanno il compito di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i media.

7.2. Tesoriere

- a) Il Tesoriere, seguendo le direttive del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della gestione del patrimonio associativo e della relativa gestione finanziaria. Deve valutare i fabbisogni finanziari pianificando le fonti di approvvigionamento e garantire la cura degli aspetti patrimoniali;
- b) Il Tesoriere deve predisporre nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio sia consuntivo che preventivo che deve essere presentato al Consiglio Direttivo;
- c) Il Tesoriere ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali, dell'amministrazione del personale dell'Associazione e delle società controllate a società o professionisti terzi debitamente abilitati;
- d) Al Tesoriere sono attribuiti tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

7.3. Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, in base all'incarico ricevuto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo.

2. A tal fine in autonomia:

- a) Organizza e gestisce la Segreteria presso la sede dell'Associazione tenendo anche i contatti con le Organizzazioni, gli Enti, le Associazioni con i quali AIAF ha stabilito rapporti;
- b) Organizza le riunioni del Consiglio Direttivo, con specifico riferimento alle convocazioni alla logistica e alle verbalizzazioni;
- c) Collabora all'organizzazione degli eventi nazionali con specifico riguardo alla logistica e all'organizzazione;
- d) Verifica l'attività delle Sezioni locali di concerto con il Consigliere referente;
- e) Collabora alla realizzazione di progetti di marketing, finalizzate allo sviluppo della base associativa;
- f) Gestisce il personale dell'Associazione;
- g) Ha la responsabilità della privacy e della sicurezza sul lavoro del Gruppo;
- h) Può rappresentare l'Associazione su specifica delega del Consiglio Direttivo o del suo Presidente o di chi ne fa le veci;
- i) E' tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.

3. Nel compimento della sua attività si confronta periodicamente con il Presidente o con i Vice Presidenti, con il Tesoriere, con i Consiglieri con deleghe specifiche, con gli Organi societari della controllata AIAF Formazione e Cultura, con il Direttore della formazione e con i due Presidenti dei due Collegi statutari quello dei Revisori e quello di Probiviri.

4. Il Segretario Generale risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ARTICOLO 8 – SEZIONI LOCALI

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni locali in altre località d'Italia.

2. Un socio o un gruppo di soci può proporre al Consiglio Direttivo di costituire una Sezione locale.

3. Il Consiglio Direttivo, controllato che la proposta del socio/i proponente/i sia in linea con il Regolamento delle Sezioni locali ne approva la costituzione.

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

1.1. Il patrimonio associativo è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione dell'Associazione, pari a 100.000 euro;
- b) Dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
- c) Dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- d) Dagli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) Dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

1.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e in genere, per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

1.3. Il Tesoriere è tenuto a controllare che il Segretario Generale nell'ambito dell'amministrazione dell'Associazione si attenga alle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.1. Il bilancio dell'Associazione e della sua controllata AIAF Formazione e Cultura prevedono che l'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.2. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, corredato del bilancio consolidato.

2.3. E' fatto divieto di distribuire ai soci gli eventuali utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

2.4. Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 10 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 6 comma 6.1 lettera p).

2. Nel caso di residuo passivo lo scioglimento avverrà solo dopo la copertura del residuo stesso.

3. Uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea procederanno ad effettuare la liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – DEVOLUZIONE DEI BENI

I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione volontaria, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con le modalità dall'art. 6 comma 6.1 lettera p).

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento da art. 11 ad art. 35 del Codice Civile e al D.P.R. 361/2000 e successive modificazioni.
